

STATUTO

“ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA NUMISMATICA”

Disposizioni generali

ARTICOLO 1. Denominazione e sede.

È costituita l'“ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA NUMISMATICA” con sede provvisoria in Via Segni n.2/A in Cassino (FR); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopi.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare la cultura numismatica in genere, incluso gli avvenimenti storici e socio-economici ad essa legati. È sua finalità la divulgazione della cultura numismatica con ogni mezzo e con ogni manifestazione con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. Risulta essere in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c, del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

L'Associazione è apolitica e quindi non possono essere associati partiti politici, organizzazioni sindacali o loro emanazioni di qualsiasi natura e specie.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente l'Associazione può:

- a) reperire sedi per la conservazione del materiale sociale e per lo svolgimento delle attività dei Soci;
- b) organizzare conferenze, convegni e congressi;
- c) organizzare mostre specializzate, esposizioni, fiere e mostre mercato;
- d) pubblicare edizioni periodiche e non sia in formato digitale che cartaceo;
- e) chiedere eventuali contributi elargiti da Enti Pubblici secondo le disposizioni di legge;
- f) accettare eventuali liberalità da persone fisiche e giuridiche;
- g) produrre medaglie, stampare cartoline, richiedere annulli postali e produrre altro materiale in stampa vario;
- h) effettuare altre attività proposte dai Soci, comunque attinenti agli scopi di cui al comma precedente;
- i) porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ARTICOLO 3. Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà qualora i Soci si riducano a meno di tre.

ARTICOLO 4. Organi dell'Associazione Culturale Italia Numismatica.

Gli organi dell'Associazione Culturale Italia Numismatica sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ARTICOLO 5. Logo.

L'Associazione Culturale Italia Numismatica ha un proprio emblema di riconoscimento come è riprodotto nell'allegato “B”.

Esso dovrà accompagnare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

Patrimonio sociale

ARTICOLO 6. Il patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito per il raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente statuto ed è formato da:

- il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- quote di iscrizione e liberi contributi dei Soci;
- proventi derivanti dall'attività commerciale così come definita nell'articolo 2 del presente statuto;
- i contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi;
- eventuali fondi di riserva.

Due appositi registri, rispettivamente per i beni mobili e per il patrimonio economico, sono tenuti aggiornati dal segretario/tesoriere, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo che sottoporrà alla visione e alla firma mensilmente al Presidente. In essi è elencato il patrimonio dell'Associazione e ne vengono annotate tutte le relative variazioni riferite allo stesso.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera a, art.148 del TUIR).

ARTICOLO 7.

Le somme versate per quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto economico

ARTICOLO 8.

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d, art.148 del TUIR).

ARTICOLO 9.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

La gestione economica e amministrativa è affidata al Consiglio Direttivo, il quale utilizzerà per la documentazione della propria gestione i seguenti libri sociali: libro Soci, libro verbale di assemblea dei Soci, libro assemblea del Consiglio Direttivo, libro cassa, libro inventari.

I Soci

ARTICOLO 10. Iscrizioni.

Il numero dei Soci è illimitato.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche che giuridiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c, art.148 del TUIR). La Tessera Sociale è personale, unica ed insostituibile.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

All'atto dell'ammissione i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e i termini di versamento sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Le quote annuali dovute dall'associato si riferiscono all'anno solare.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione

a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (come previsto dal comma 8 lettera f, art.148 del TUIR).

ARTICOLO 11. Diritti del socio.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in assemblea, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Il Socio non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla data della sua prima adesione. Il Socio ha il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione nonché ai gruppi di lavoro organizzati al fine di portare a termine gli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

ARTICOLO 12. Doveri del Socio.

Il Socio è tenuto:

- al pagamento della quota annuale di iscrizione. Nel caso che la prima iscrizione venga effettuata nel primo semestre dell'anno essa scadrà il 31 dicembre dell'anno in corso; nel caso che essa venga effettuata nel secondo semestre dell'anno essa scadrà il 31 dicembre dell'anno successivo. Nel secondo caso, il Socio avrà diritto a ricevere il materiale prodotto dall'Associazione nell'anno successivo alla prima iscrizione. Il rinnovo dell'iscrizione è costituito dal versamento della quota annuale. La quota associativa relativa al rinnovo deve essere versata entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. In caso di rinnovo non è possibile versare quote superiori ad una annualità;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- ad informare il Consiglio Direttivo sugli eventuali comportamenti che possono provocare turbativa alla vita dell'Associazione e quindi alterare gli scopi e le finalità prefissate dallo Statuto.

L'attività del Socio deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

ARTICOLO 13. Recesso del Socio.

Il Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può subordinare l'accoglimento della domanda di recesso previo la richiesta di estinzione degli eventuali obblighi assunti dal recedente, in tal caso, il recedente può anche provvedere alla sua sostituzione con altro socio che sia di gradimento del Consiglio direttivo e che dichiari senza alcuna riserva di sostituirsi in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi che il socio recedente ha verso l'Associazione.

ARTICOLO 14. Esclusione del Socio.

La qualifica di Socio si perde in caso di mancato pagamento della quota sociale.

In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, questi provvede a mezzo comunicazione anche verbale da parte del Presidente o del tesoriere al sollecito del pagamento. Trascorsi 30 giorni dalla data dell'avviso senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto.

La qualifica si perde altresì per radiazione che può essere deliberata dall'Assemblea nei confronti del Socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme contenute nello Statuto, nonché alle violazioni di quanto disposto dalle delibere del Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione del Socio con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci si ha anche nel caso in cui egli sia dichiarato interdetto o inabilitato.

L'esclusione del Socio può essere proposta al Consiglio Direttivo da qualunque Socio. Il Consiglio indagherà in merito e qualora emergessero elementi utili che ne prevedono l'esclusione se ne dovrà proporre il caso all'Assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui l'Associazione dovesse subire delle perdite del patrimonio sociale causato dalle azioni del Socio che hanno condotto alla esclusione del Socio stesso, il Consiglio Direttivo provvede ad ingiungere a norma di legge la richiesta del rimborso dell'importo pari alla perdita subita.

L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

In caso di decesso del Socio gli eredi subentrano nei diritti e doveri riservati al Socio stesso fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 di questo Statuto.

Il Socio dimissionario o espulso non ha diritto di richiedere una nuova iscrizione né alcun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione.

ARTICOLO 15. Cariche onorifiche.

Le cariche onorifiche sono concesse su proposta motivata da qualunque Socio a coloro che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno conferire sentito il parere, a mezzo votazione, dell'assemblea ordinaria dei Soci.

Coloro che sono nominati con cariche onorifiche devono attenersi ai diritti di cui all'art. 11 e ai doveri di cui all'art. 12, ad esclusione del versamento della quota annuale di adesione che, in questo caso, non è dovuta.

La loro permanenza nella carica attribuita è illimitata finché l'Assemblea ordinaria dei Soci lo ritenga opportuno.

L'Assemblea

ARTICOLO 16. Composizione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni.

Sono ammesse deleghe di voto ai Soci. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di tre per ogni Socio.

ARTICOLO 17. Competenze dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sottoesposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;

- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera su quanto previsto dagli articoli 9, 14 e 15 di questo Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

ARTICOLO 18. Competenze dell'Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza:

- sulle modifiche del presente Statuto;
- sull'estinzione dell'Associazione.

ARTICOLO 19. Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo ovvero su istanza motivata al Consiglio stesso da almeno il 20% dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e, art. 148 del TUIR). Nel caso in cui tra gli ordini del giorno sia prevista l'elezione del Consiglio Direttivo, il Socio dovrà far conoscere, almeno sette giorni prima di tale adunanza, la sua proposta di candidatura quale membro di detto Consiglio.

L'avviso di convocazione è reso pubblico almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno in cui si terrà. Nella stessa comunicazione è indicato il giorno della seconda convocazione nel caso che la prima non raggiunga il numero minimo dei presenti previsti dal successivo art. 20.

ARTICOLO 20. Costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie.

Le assemblee dei Soci si considerano costituite con l'intervento di almeno il 50% più uno degli iscritti. In caso contrario sono rinviate. In seconda convocazione le Assemblee si considerano costituite qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 21.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente uscente o, in sua assenza, dal Vice presidente uscente oppure, in caso di assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo uscente scelto per tale compito dai Soci presenti.

ARTICOLO 22. Verbalizzazione.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

In caso di assenza del Segretario, l'Assemblea ne nominerà uno pro-tempore tra i presenti.

ARTICOLO 23. Delibere assembleari.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; per appello nominale quando ne faccia domanda almeno un quarto dei Soci intervenuti; per scrutinio segreto nel caso dell'elezione di cariche sociali.

Le deliberazioni, prese conformemente allo Statuto e alle leggi vigenti, sono obbligatorie per tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 24. Nomina e composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti tra i Soci Fondatori al momento della costituzione, e in seguito, dall'Assemblea ordinaria con votazione segreta. Essi debbono essere scelti liberamente fra gli Associati persone fisiche.

In caso di parità nelle votazioni elettive si ricorre immediatamente dopo le operazioni di scrutinio al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea.

I consiglieri eletti si riuniscono entro sette giorni per eleggere, a scrutinio segreto, nel suo interno il Presidente e il segretario-tesoriere dell'Associazione e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

In caso di decesso, decadenza prevista dall'art. 27 del presente Statuto o dimissioni da parte dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto.

Il nuovo eletto decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio stesso di cui entra a far parte.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito; saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 25. Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente. La sua carica scade con quelle del Consiglio che lo ha eletto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

In caso di assenza o impedimento, durante le assemblee del Consiglio Direttivo o le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, il Presidente viene sostituito dal Vice presidente o, in caso di impedimento da parte di quest'ultimo, da uno dei consiglieri nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 26. Il Segretario.

Il Segretario-tesoriere è un organo esecutivo del Consiglio Direttivo per tutto ciò che concerne gli effetti di legge e per quanto riportato nel presente Statuto.

Il Segretario-tesoriere ha il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci.

Tiene la cassa dell'Associazione e tutti i registri, previsti per legge e dalle delibere del Consiglio Direttivo, in dotazione all'Associazione stessa. La tenuta della cassa è sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo.

Cura le iscrizioni e la corrispondenza con i soci in concordanza con il consiglio direttivo.

Il segretario dispone autonomamente della cassa dell'Associazione per quanto riguarda l'acquisto di materiale di prima necessità e facile consumo, le spese di spedizione e le spese fisse derivanti dai consumi delle eventuali utenze, tasse comunali e simili.

In particolare, nel caso della gestione della cassa, deve conservare, per quanto possibile tutte le ricevute attestanti le spese sostenute.

La sua carica scade con quella del Consiglio che lo ha eletto.

ARTICOLO 27. Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la direzione tecnica dell'attività sociale e di promozione culturale, l'organizzazione interna; pertanto, il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifici tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Entro quindici giorni dalla fine del suo mandato il Consiglio Direttivo approva i "progetti" di bilancio preventivo per l'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Provvede alla chiusura dell'anno finanziario, alla redazione del bilancio delle spese e delle entrate conseguite nell'esercizio sociale. Tale rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente alla gestione sociale, su iniziativa del Presidente o di almeno due consiglieri.

È compito del Presidente convocare tale riunione; la comunicazione è verbale e deve essere eseguita almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche tramite supporti telematici.

I membri del Consiglio che non intervengono per quattro sedute consecutive, anche se giustificati, saranno dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti.

Per la sostituzione dei membri del Consiglio si provvede a norma di legge nonché ai sensi delle norme presenti nel presente Statuto.

ARTICOLO 28. *Delibere del Consiglio.*

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno la metà più uno dei consiglieri.

In seno al Consiglio Direttivo non sono permesse rappresentanze o deleghe di voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, prese conformemente allo Statuto e alle leggi vigenti, sono obbligatorie per tutti i Soci anche dissenzienti.

Altri incarichi

ARTICOLO 29.

Al fine di perseguire nel miglior modo possibile gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare all'esterno di esso uno o più Soci che assumono altri incarichi ad essi conferiti con delibera, previa accettazione degli stessi; in essa dovrà essere definito il periodo dell'incarico conferito.

Editoria

ARTICOLO 30. *Edizioni.*

Le edizioni in formato cartaceo o digitale, in genere, emesse a nome dell'Associazione Culturale Italia Numismatica sono lo strumento principale tramite il quale l'Associazione persegue gli scopi di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 31. *Incaricati della cura delle edizioni.*

Le edizioni di cui all'articolo precedente sono curate da uno o più Soci incaricati dal Consiglio Direttivo, nelle modalità previste dall'articolo 29 del presente Statuto. Gli incaricati possono far parte del Consiglio Direttivo.

Per il perseguimento di tale compito gli incaricati di cui al comma precedente si devono avvalere della cassa dell'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 32. *Il "NOTIZIARIO".*

Il Notiziario è un'edizione periodica, di aggiornamento e informazione, curato dai soci dell'Associazione e, in linea di massima, dovrà contenere:

- a) attività dell'Associazione e comunicazioni ai Soci;
- b) articoli, studi e ricerche dei Soci;
- c) notizie, commenti e resoconti delle manifestazioni culturali;
- d) recensioni di libri o riviste.

ARTICOLO 33. *Opuscoli.*

Gli opuscoli vengono pubblicati in occasione di manifestazioni organizzate dall'Associazione o a cui essa partecipa.

La pubblicazione degli opuscoli è curata dagli incaricati di cui all'art. 31 di questo statuto.

ARTICOLO 34. *Altre edizioni.*

La pubblicazione denominata "Quaderno di Studi" edita dall'Associazione Culturale Italia Numismatica contiene studi e le ricerche svolte da chiunque e ritenute pubblicabili dal Consiglio Direttivo o da un comitato scientifico nominato dal Consiglio stesso.

Le monografie editate dall'Associazione devono far parte della collana di studi denominata "NVMMS et HISTORIA".

Le spese per la stampa delle monografie di cui al comma precedente possono essere sostenute:

- a. interamente dall'Associazione Culturale Italia Numismatica;
- b. interamente o parzialmente da persone fisiche o giuridiche, contemplando la somma devoluta a tale scopo tra i liberi contributi;
- c. nel caso in cui le spese della pubblicazione vengano affrontate interamente da persone fisiche o giuridiche che intendono commercializzare per propria iniziativa la monografia in questione, l'Associazione può acquistare il numero di copie necessario a discrezione del Consiglio Direttivo ad un prezzo da esso ritenuto congruo; in questo caso, le rimanenti copie sono gestite economicamente da chi affronta le spese per la pubblicazione.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere editate altre pubblicazioni, anche con modalità contrattuali con soggetti esterni all'Associazione purché esse vengano distribuite gratuitamente agli associati.

La periodicità, le modalità di stampa e di pubblicazione delle edizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono disciplinate con delibera del Consiglio Direttivo.

Per le edizioni di cui al presente comma devono essere rispettate le norme vigenti sul diritto d'autore.

Una copia delle pubblicazioni di cui al presente articolo spettano di diritto a tutti i soci, in regola con le iscrizioni come previsto dall'art. 12 del presente Statuto, gratuitamente, salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo. I Soci possono acquistare ulteriori copie al prezzo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Una copia di dette pubblicazioni è inviata, a titolo gratuito, a coloro che si ritiene opportuno, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Scioglimento dell'Associazione

ARTICOLO 35.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b, art.148 del TUIR).

ARTICOLO 36.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (come previsto dal comma 8 lettera b, art.148 del TUIR).

Disposizioni finali

ARTICOLO 37.

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altre autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

ARTICOLO 38.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali

LOGO

